

F.A.C.

Fondazione Archeologica Canosina

✉ Via J. F. Kennedy, n.18 – 76012 Canosa di Puglia - ☎ 0883-664043 - 📧 info@canusium.it

AVVISO PUBBLICO PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI

Art. 1 – Istituzione dell'elenco dei fornitori/prestatori di servizi

Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dall'art.125, comma 11, del D. Lgs. n.163/2006 (d'ora in poi Codice), è istituito presso la segreteria della Fondazione Archeologica Canosina (F.A.C.) - l'Elenco degli Operatori Economici (d'ora in poi Albo fornitori) di cui al comma 12 del predetto art.125.

L'Albo ha lo scopo di definire un numero di operatori economici (affidatari di forniture o prestatori di servizi) per i quali siano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria e dichiarati, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, i requisiti di ordine generale di cui all'art.38 del Codice.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, in aggiunta ad eventuali ulteriori requisiti di natura economica e finanziaria, saranno chiesti e verificati in capo agli operatori economici di volta in volta procedenti, in relazione alla specificità ed all'importo degli affidamenti.

Resta inteso che la **documentazione antimafia**, ove occorra ai sensi e per gli effetti degli artt. 82 e segg. del D. Lgs. n.159/2011 ss.mm.ii., sarà richiesta prima di ciascun affidamento.

Tutti gli operatori economici interessati dovranno far pervenire richiesta di iscrizione, secondo le modalità di seguito indicate, entro e non oltre il **30 settembre 2015**.

Le disposizioni del presente avviso devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente ove il contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 2 – Durata dell'iscrizione e cancellazione dall'Albo

L'iscrizione avrà **durata annuale**.

Allo scadere del periodo di validità dell'iscrizione le ditte interessate dovranno inviare nuovamente la documentazione necessaria per l'iscrizione, adeguatamente aggiornata. La Fondazione Archeologica Canosina (F.A.C.) comunica l'esito del procedimento con le stesse modalità di cui all'art.8.

L'Albo è, inoltre, integrato semestralmente sulla base delle richieste che perverranno dagli interessati successivamente alla data di scadenza del presente avviso.

Si precisa che per la prima annualità la revisione/aggiornamento interesserà il periodo 01.10.15-31.12.15; per le annualità successive saranno considerati i semestri 01 gennaio/30 giugno – 01 luglio/31 dicembre.

Con la medesima cadenza semestrale l'operatore già iscritto:

1. Può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre tipologie di prestazioni. In tal caso, il Soggetto interessato dovrà comunicare solo le nuove categorie di specializzazione, rimanendo, comunque, ferma la scadenza dell'iscrizione in corso;

2. Deve dichiarare il perdurare del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice nonché quelli di capacità economico-finanziaria. La mancata dichiarazione comporta l'automatica cancellazione dall'elenco.

Ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n.163/2006 la Fondazione Archeologica Canosina (F.A.C.) procederà a verifiche a campione per gli operatori economici che avranno presentato richiesta di iscrizione all'Elenco. Tali soggetti dovranno comprovare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta, il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari autocertificati in fase di iscrizione.

La Fondazione Archeologica Canosina (F.A.C.) procederà, altresì, ad effettuare verifiche a campione circa le dichiarazioni rese nell'istanza di iscrizione per ottenere l'inserimento nell'elenco in oggetto, ai sensi dell'art.71 del DPR n.445/2000.

L'accertamento del mancato possesso dei requisiti richiesti comporterà l'esclusione dall'elenco e la denuncia del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.

Le imprese iscritte nell'elenco sono tenute a segnalare alla Fondazione Archeologica Canosina (F.A.C.) ogni eventuale variazione dei dati comunicati; in caso contrario la Fondazione Archeologica Canosina (F.A.C.) si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità in ordine a mancati o errati inviti.

Art. 3 – Soggetti ammessi

Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti di cui all'art. 34 comma 1, lett. a), b), c) del Codice compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate nell'allegato 1 "Elenco delle categorie di specializzazione" e precisamente:

- Gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- I consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909 n.422 e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n.443;
- I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art.2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art.36 del Codice.

Tali soggetti devono essere già costituiti al momento della presentazione delle domanda di iscrizione di cui al successivo art.5.

Art. 4 – Categorie di specializzazione

I fornitori/prestatori di servizi sono iscritti per categorie di specializzazione così come individuate nell'allegato 1 "Elenco delle categorie di specializzazione". Si intende tale un insieme omogeneo di beni prodotti o forniti e servizi, individuati tra quelli per i quali il Regolamento per la disciplina dei contratti della Fondazione Archeologica Canosina (F.A.C.) consente l'affidamento in economia.

Art. 5 – Domanda di iscrizione

Gli operatori economici che intendono presentare istanza di iscrizione all'Albo dei fornitori della Fondazione Archeologica Canosina (F.A.C.) devono inoltrare apposita domanda (come da fac simile - Allegato 2) indirizzata alla Fondazione Archeologica Canosina (F.A.C.) via J. F. Kennedy 18 76012 Canosa di Puglia (BT)- esclusivamente tramite p.e.c. all'indirizzo: sabino.silvestri@pec.it La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dalla documentazione prevista all'art.7 ed indicare, oltre ai riferimenti di iscrizione alla Camera di Commercio, anche la matricola INPS, il codice INAIL, eventuale iscrizione alla Cassa Edile e relative sedi competenti, CCNL applicato e numero dei dipendenti, sede competente dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti di cui all'art.3 potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:

- È vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- È vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
- È vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco. Solo in caso di società di capitali è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti l'iscrizione in elenco, purchè tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi del'art.2359 cod. civ..

Art. 6 – Requisiti per l'iscrizione

I Soggetti di cui all'art.3 dovranno dimostrare, ai fini dell'iscrizione in elenco, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

A. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Sono ammessi all'elenco gli operatori:

1. Che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2. Nei cui confronti non sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della L. 27 dicembre 1965 n.1423 o di una delle cause ostative previste dall'art.10 della L. 31 maggio 1965 n.575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti del potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
3. Nei cui confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è, comunque, causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti del potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la domanda di iscrizione, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quanto il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero

quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

4. Che non abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art.17 della L. 19 marzo 1990 n.55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
5. Che non abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio;
6. Che non abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Fondazione Archeologica Canosina (F.A.C.); o che non abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Fondazione Archeologica Canosina (F.A.C.);
7. Che non abbiano commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
8. Che nell'anno antecedente non abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
9. Che non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
10. Che siano in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12 marzo 1999 n.68;
11. Nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9, co.2 lett. c) del D. Lgs. n.231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.36-bis, co.1, del D.L. 4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006 n.248;
12. Nei cui confronti non sussistano i divieti di cui all'art.38, lett. m-ter del Codice;
13. Iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali (qualora si tratti di organismi tenuti a detti obblighi).

Nel caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna impresa consorziata.

B. REQUISITI RELATIVI ALLA CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

L'operatore economico comprova la propria capacità economica e finanziaria mediante presentazione di **dichiarazione**, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR n.445/2000, concernente il fatturato globale dell'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi.

Tale fatturato dovrà essere complessivamente pari, nel triennio, alle soglie massime individuate dall'art.125, comma 9, del Codice ed essere riferibile alla specializzazione merceologica per la quale si chiede l'iscrizione.

Se l'operatore richiedente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economico-finanziaria con qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Fondazione Archeologica Canosina (F.A.C.).

Art. 7 – Documenti e titoli per l'iscrizione

La domanda di iscrizione nell'elenco dovrà essere corredata dalla documentazione di seguito descritta:

1. **Dichiarazione**, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000, concernente il fatturato globale dell'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi;
2. **Dichiarazione**, successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, con cui il Soggetto attesti:
 - (elencandola specificamente) la casistica prevista all'art.6, lett.A, ai numeri da 1 a 13;
 - L'insussistenza dei divieti di cui all'art.5 del presente avviso;
 - L'elenco delle eventuali società con le quali intercorrano rapporti di collegamento ovvero di controllo ai sensi dell'art.2359 c.c.;
 - Il consenso al trattamento dei dati.

Relativamente ai **punti 2 e 3 dell'art.6, lettera A, la dichiarazione deve essere resa individualmente da tutti i soggetti indicati dall'art.38, comma 1, lett. b) e c) del Codice e**, quindi, dal responsabile e/o direttore tecnico ed altresì:

- Nel caso di professionisti, da ciascun soggetto associato;
- Nel caso di società di capitali, dagli amministratori muniti di rappresentanza;
- Nel caso di s.a.s. da tutti i soci accomandatari;
- Nel caso di s.n.c., da tutti i soci.

In caso di consorzi la documentazione e dichiarazione di cui ai punti precedenti deve essere prodotta anche da ciascun consorziato.

Ciascuna dichiarazione andrà sottoscritta ed alla stessa allegata copia di valido documento di identità.

Art. 8 – Esito della domanda di iscrizione

La Fondazione Archeologica Canosina (F.A.C.) - provvede all'esame della richiesta di iscrizione degli operatori, seguendo l'ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta. Per gli operatori che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti, fa fede la data dell'ultima trasmissione.

La Fondazione Archeologica Canosina (F.A.C.) - renderà efficace l'iscrizione dopo aver verificato la documentazione presentata ed acquisito:

- a) Dagli ufficio della Camera di Commercio competente, il certificato di iscrizione, in forma non sintetica;
- b) Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) mediante richiesta attraverso il sito www.sportellounicoprevidenziale.it

L'ordine di iscrizione sarà determinato dal numero progressivo di registrazione attribuito al termine della descritta attività di verifica.

Qualora la documentazione presentata non sia ritenuta completa od esauriente, il procedimento di iscrizione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il soggetto non fornisca integrazioni e chiarimenti richiesti.

Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente avviso, verrà respinta.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

In ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che la Fondazione Archeologica Canosina (F.A.C.) gestirà l'archivio dei dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'Albo dei fornitori.

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.

Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

L'iscrizione richiede necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

Richiesta informazioni: sig. Silvestri Sabino - mail: sabino.silvestri@tin.it

IL PRESIDENTE
Sabino Silvestri